



Fare bene Comunità

STATUTO

Via don Luigi Sturzo, 8,
33170 Pordenone
C.F. 91092580934

Contatti
T 0434 1700251
segreteria@fondazionewf.pordenone.it
www.fondazionewf.pordenone.it

Preambolo

Il progetto di Fondazione per il microcredito e l'auto sviluppo locale nasce da un lungo dialogo e consuetudine di collaborazione tra le principali istituzioni pubbliche, le forze sociali, le imprese, le categorie economiche e il terzo settore.

La sua finalità è quella di realizzare nel territorio iniziative concrete di sostegno e promozione alle persone, anche fra loro associate, alle famiglie e alle piccole imprese attraverso una pluralità di strumenti di aiuto e accompagnamento, riconoscendo le capacità e potenzialità delle persone, dei circuiti solidali locali e delle sinergie di sostegno tra diversi soggetti del territorio, lontano da ogni logica di tipo meramente assistenziale.

È ambizione della Fondazione impegnarsi a organizzare risposte efficaci alla "vulnerabilità" di strati crescenti di popolazione indotta dalle trasformazioni economiche e sociali in atto che tanto hanno investito il territorio della provincia di Pordenone nell'ultimo decennio generando disoccupazione, precarietà economica e la crisi di tante imprese.

La Fondazione individua nella ri-attivazione di circuiti virtuosi di utilizzo del risparmio una fondamentale chiave di successo. L'organizzazione efficace di un sistema di microcredito familiare e all'impresa, così come alle singole persone, anche tra loro associate, lo sviluppo di iniziative di finanza sociale e solidale, la partecipazione popolare a iniziative economiche di evidente impatto sociale e locale, sono i settori specifici di attività della Fondazione.

L'ampia compagine di partecipazione e il dialogo sempre aperto con la società civile e gli attori economici del territorio sono e saranno la migliore garanzia di affidabilità, solidità e trasparenza di azione della Fondazione. In particolare la Fondazione occupa uno spazio di intervento originale e non sovrapposto ma sinergico e complementare a quello che gli stessi soggetti fondatori e promotori.

La Fondazione vuole essere un "bene comune", esempio concreto di coesione sociale, luogo di pensiero e di progettazione, motore di iniziative concrete per la prosperità e lo sviluppo della comunità locale.

CAPO I

Costituzione, scopi e mezzi della Fondazione

Articolo 1

Costituzione, sede, delegazioni

È costituita, con sede in Pordenone, la Fondazione denominata **"WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale"** ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 (*in seguito, CTS ovvero Codice del Terzo Settore*).

La Fondazione utilizza obbligatoriamente l'acronimo *Ente filantropico* negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, una volta iscritta all'apposito Registro Nazionale Unico.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo forme partecipate di collaborazione tra soggetti pubblici e privati per affrontare il rischio di impoverimento relazionale ed economico:

- creando le condizioni e le opportunità affinché le persone siano coinvolte e responsabili nella ricerca di soluzioni per il lavoro e l'inclusione sociale;

- aggregando, valorizzando e rigenerando le risorse della comunità orientandole verso l'innovazione sociale e nuovi percorsi di sviluppo.

Sono scopi strategici della Fondazione:

- affrontare la vulnerabilità economica di singoli e famiglie;
- accompagnare la nuova imprenditorialità, con particolare riferimento alla piccola e media impresa e all'impresa sociale;
- promuovere lo sviluppo della vocazione territoriale e di nuovo welfare;
- favorire la creazione di nuovi luoghi di socializzazione e di relazione;
- accompagnare lo sviluppo del lavoro singolo e associato;
- organizzare e promuovere forme di volontariato sociale e di cittadinanza attiva.

Per il perseguimento delle proprie finalità e scopi, la Fondazione eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle seguenti attività di interesse generale come definite dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) interventi, prestazioni e servizi sociali;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, al contrasto della povertà educativa e all'educazione finanziaria;
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone;
- e) alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) agricoltura sociale;
- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 3

Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

1. La Fondazione affronta la vulnerabilità economica di singoli e famiglie individuando, elaborando, sostenendo e realizzando, sia direttamente che indirettamente, percorsi ed iniziative di microcredito per lo sviluppo di nuove imprenditorialità, anche familiari, e del lavoro singolo e associato.
2. La Fondazione promuove lo sviluppo della vocazione territoriale e di nuovo welfare individuando, elaborando, sostenendo e realizzando, sia direttamente che indirettamente, progetti ed iniziative di sviluppo locale equo e sostenibile e di forme innovative di diffusione del benessere.
3. La Fondazione favorisce la creazione di nuovi luoghi di socializzazione e di relazione individuando, elaborando, sostenendo e realizzando, sia direttamente che indirettamente, occasioni ed esperienze di incontro inter-generazionale, di volontariato solidaristico e di attività per/con la comunità locale di appartenenza.
4. A tale fine la Fondazione promuove, conduce e gestisce, direttamente o indirettamente, centri di studio, analisi e ricerca statistica, e socio-economica, al fine tra l'altro di verificare i risultati ottenuti, nonché l'impatto delle azioni attivate sul tessuto socio-economico provinciale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto,

in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

e) gestire direttamente o indirettamente spazi/strutture funzionali agli scopi di cui all'art. 2;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

g) istituire premi e borse di studio;

h) La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi dell'art 7 del CTS;

i) La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto, purché secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore. Spetta al Comitato dei Garanti documentare il carattere secondario e strumentale delle attività nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

l) realizzare attività di prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

CAPO II

Principi di gestione, patrimonio e contabilità della Fondazione

Articolo 5

Principi di gestione della Fondazione

Ai fini di cui all'art. 38, comma 1, del Codice del Terzo settore, la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:

a) il *patrimonio* della Fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza delle erogazioni nel tempo, in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima; a tale scopo, il Consiglio di Gestione adotta il metodo della programmazione annuale ed approva un documento di indirizzo, reso noto sul proprio sito internet;

b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto delle *Linee guida* stabilite ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) le erogazioni sono destinate al sostegno delle progettualità e delle attività del *Programma annuale della Fondazione* deliberato dal Comitato dei Garanti; le erogazioni avvengono sia in denaro, sia mediante la messa a disposizione - nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente - di beni o

servizi, anche di investimento.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal **Fondo di Dotazione** costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, Fondatori e Partecipanti o da soggetti terzi;
- dai **beni mobili e immobili** che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle **elargizioni** fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di **rendite non utilizzata** che, con opportuna delibera, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da **contributi attribuiti al patrimonio** dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Si applica l'art. 8 del Codice del Terzo settore.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori o da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Il Comitato dei Garanti, ovvero, in caso di urgenza, il Consiglio di Gestione con successiva ratifica alla prima riunione utile del Comitato dei Garanti, può istituire Fondi speciali di rotazione e/o garanzia, vincolati e destinati al microcredito, alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento od autofinanziamento della Fondazione. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 8

Esercizio economico finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro il mese di dicembre il Comitato dei Garanti approva le Linee generali delle attività della Fondazione con relativi budget economico-finanziari dell'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Gestione.

Ai sensi dell'art.2364 del C.C., entro un periodo non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Comitato dei Garanti approva il bilancio consuntivo dell'anno decorso,

predisposto dal Consiglio di Gestione. Quando lo richiedono particolari esigenze, il bilancio consuntivo può essere approvato entro un periodo non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni coerenti con Linee generali e budget definiti nel documento di previsione.

Articolo 9

Trasparenza e pubblicità

1. La Fondazione assicura elevati livelli di trasparenza, sia verso l'interno sia verso l'esterno, sulle proprie attività e sulla gestione, anche attraverso il proprio sito web.
2. Il Consiglio di Gestione adotta le linee di indirizzo in tema di trasparenza e pubblicità degli atti, specialmente per quanto concerne i bilanci, le raccolte fondi e le erogazioni effettuate.

Articolo 9 bis

Prevenzione dell'usura

Per quanto attiene l'aspetto della prevenzione dell'usura, la Fondazione opera ai sensi e per gli effetti della L. 7 marzo 1996 n. 108; presso la Fondazione è istituito, con sovvenzioni pubbliche e/o private, un fondo speciale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operante secondo i criteri dettati dalla legge 7 marzo 1996 n.108, dalle sue norme di attuazione ai sensi del D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315 e dalle successive modificazioni e integrazioni. Tale fondo speciale avrà una separata gestione amministrativa e contabile.

I beneficiari delle garanzie, che saranno rilasciate dalla Fondazione con impiego sul fondo di cui al comma precedente, verranno scelti dal Consiglio di Gestione, sentito il parere dell'Equipe Microcredito e Prevenzione usura, secondo i seguenti criteri:

- a. effettivo stato di bisogno del richiedente;
- b. accertamento dell'intera esposizione debitoria;
- c. serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
- d. capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
- e. fondata prospettiva di sottrarre l'indebitato all'usura.

CAPO III

Organi della Fondazione

Articolo 10

Costituzione, sede, delegazioni

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Articolo 11

Fondatori promotori

Sono Fondatori Promotori:

- 1) Comune di Pordenone, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 2) Comune di Maniago, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 3) Comune di San Vito Al Tagliamento, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 4) Comune di Azzano Decimo, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;

- 5) Comune di Sacile, ente gestore dei servizi assistenziali e socio assistenziali;
- 6) Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pordenone - Udine;
- 7) Azienda Sanitaria Friuli Occidentale;
- 8) Confindustria Alto Adriatico;
- 9) Confartigianato - Unione degli Artigiani e delle Piccole e Medie Imprese della Provincia di Pordenone;
- 10) Confcooperative - Unione Cooperative Friulane di Pordenone;
- 11) Legacoop FVG - Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia;
- 12) Unione Sindacale Regionale CISL F.V.G.;
- 13) Camera del Lavoro Territoriale di Pordenone (CGIL);
- 14) Fondazione Buon Samaritano - Diocesi Concordia Pordenone;
- 15) Associazione Missionduepuntozero odv;
- 16) Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale Onlus;
- 17) Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo;
- 18) Roncadin SB S.P.A.;
- 19) IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia Srl Impresa Sociale.

Nel caso in cui alcuno dei Fondatori Promotori deliberi di procedere a fusioni, scissioni o trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, ovvero comunque venga soppresso o trasformato per legge, dovrà eventualmente indicare il soggetto che eserciterà le prerogative a esso spettanti previste dal presente Statuto.

Articolo 12

Fondatori

Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione del Comitato dei Garanti, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, determinati dal Comitato dei Garanti medesimo e che si impegnano a rispettare il presente Statuto.

Articolo 13

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, nominati tali con deliberazione del Comitato dei Garanti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali e servizi.

La maggioranza dei Partecipanti persone giuridiche non può appartenere ad una categoria esclusa ai sensi dell'art. 4, c.2 del D.lgs n. 117/2017 - Codice Terzo Settore.

I Partecipanti possono destinare il contributo a specifici progetti della Fondazione.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Partecipante, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Articolo 14

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori, nominati tali dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che condividono gli scopi della Fondazione e decidono di contribuirvi liberamente nelle forme preventivamente concordate con la Fondazione medesima.

Articolo 15

Fondatori, Partecipanti e Sostenitori esteri

Possono essere nominati Fondatori, Partecipanti e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 16

Esclusione e recesso

L'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori è ammessa per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L'esclusione dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori è decisa dal Comitato dei Garanti.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, con lettera trasmessa al Presidente, rinunciare alla loro qualità, cessando di far parte della Fondazione e dei suoi Organi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 17

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Garanti;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato di Ricerca e Analisi, ove istituito;
- l'Organo di Controllo.

Fermo restando l'assenza di scopi lucrativi, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ad eventuali dirigenti, saranno improntati ai principi di proporzionalità e trasparenza, nei limiti dei trattamenti economici previsti per il comparto del Terzo Settore.

Articolo 18

Comitato dei Garanti – Composizione e competenze

Il Comitato dei Garanti è composto da minimo di 3 (tre) ad un massimo di 25 (venticinque) componenti.

La composizione è la seguente:

- a. un componente designato da ciascun Fondatore Promotore;
- b. fino a tre componenti nominati dai FONDATORI non appartenenti ad una categoria esclusa ai sensi dell'art. 4, c.2 d.lgs. n. 117/2017 con deliberazione comune adottata a maggioranza,
- c. un componente designato da FONDATORI appartenenti ad una categoria di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 117/2017 con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- d. fino a due componenti nominati dai PARTECIPANTI, uno nominato dalle persone giuridiche ed uno dalle persone fisiche, con deliberazione adottate a maggioranza dalle rispettive assemblee, scelti fra soggetti non esclusi.

Ciascun membro Fondatore Promotore, Fondatore e Partecipante, diverso dalle persone fisiche, partecipa mediante persona fisica designata dal legale rappresentante dell'ente.

I componenti il Comitato dei Garanti restano in carica cinque esercizi e possono essere confermati, salvo revoca da parte del Membro che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il componente il Comitato dei Garanti opera senza alcun vincolo di mandato.

Il componente il Comitato dei Garanti che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Comitato stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di componente del Comitato, i componenti restanti devono provvedere nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i componente/i che resterà in carica sino alla scadenza del Comitato dei Garanti. Qualora il numero dei componenti sia inferiore a 3, il Comitato si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Comitato dei Garanti è luogo istituzionale di confronto e analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative e valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della stessa.

Il Comitato dei Garanti approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione, verifica i risultati complessivi della gestione della medesima e, in particolare, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione predisponendo anche i relativi budget economico-finanziari, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- approvare il bilancio consuntivo nonché – se obbligatorio – il bilancio sociale, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- nominare, anche fra soggetti esterni al Comitato dei Garanti, il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- Stabilire il numero e nominare i componenti del Consiglio di Gestione;
- nominare l'Organo di Controllo;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Articolo 19

Comitato dei Garanti – Convocazione e quorum

Il Comitato dei Garanti è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei due terzi dei suoi componenti; in quest'ultimo caso e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Controllo.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata a non meno di ventiquattr'ore di distanza da questa.

Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti, in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei presenti, in seconda convocazione.

Nella impossibilità di partecipazione del componente designato, ciascun membro della Fondazione può delegare, con lettera scritta del legale rappresentante trasmessa al Presidente, la partecipazione alle riunioni del Comitato dei Garanti ad una persona di sua fiducia. La delega può essere per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi. La persona delegata può ricevere una sola delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al fine di evitare situazioni di controllo, direzione, coordinamento, nel caso in cui la maggioranza dei componenti il Comitato sia designato ad enti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i componenti del Comitato designati da tali enti dispongono di un voto ponderato pari allo 0,85; gli altri Membri non designati da enti di cui all'art. 4, comma 2 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017 dispongono di un voto ponderato pari a 1,20 (uno virgola venti).

Le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente e l'approvazione delle modifiche statutarie sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei componenti del Comitato dei Garanti, purché vi sia il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) dei componenti designati da tutti i Fondatori Promotori, ovvero non solo di quelli presenti alla riunione.

Nel caso in cui per tre votazioni consecutive, nella medesima riunione, non si raggiunga il quorum di cui sopra, dalla successiva quarta votazione la deliberazione medesima sarà validamente adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'intero Comitato dei Garanti.

Lo scioglimento della Fondazione potrà essere deliberato esclusivamente con il voto della maggioranza dei 3/4 (tre quarti) del Comitato dei Garanti, da computarsi con il metodo di cui al superiore articolo 7.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano di età.

Partecipano, con diritto di parola e non di voto, alle riunioni del Comitato dei Garanti, i volontari, i Membri Fondatori e Partecipanti, questi ultimi due non già componenti del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 18.

I volontari, Fondatori e Partecipanti devono essere regolarmente iscritti nei rispettivi registri alla data di riunione del Comitato.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Articolo 20

Consiglio di Gestione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione, composto da un minimo di cinque componenti, compreso il Presidente della Fondazione, nominati dal Comitato dei Garanti, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 6.

I membri del Consiglio di Gestione restano in carica per cinque esercizi e possono essere confermati. La veste di componente del Comitato dei Garanti è compatibile con quella di componente del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della

Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio deliberati dal Comitato dei Garanti. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Comitato dei Garanti;

- predisporre un piano di interventi e servizi, di cui all'art. 3 del presente statuto;
- predisporre le proposte del "budget" e del bilancio consuntivo, nonché del bilancio sociale se previsto, da sottoporre al Comitato dei Garanti per l'approvazione;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;
- nominare il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 22;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e al piano di posizionamento della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare i membri del Comitato di Ricerca e Analisi, ove necessario;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Sostenitore e procedere alla relativa nomina;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi componenti.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 21

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato dei Garanti. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti di legge, Statuto o deliberazioni degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente.

Articolo 22

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Gestione, resta in carica cinque esercizi e può essere confermato.

Il Direttore Generale relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente Statuto, ha piena autonomia decisionale, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Comitato dei Garanti e del Consiglio di Gestione, nonché agli atti del Presidente.

Articolo 23

Comitato di ricerca e analisi

Il Consiglio di Gestione, ove opportuno, può nominare, e ne stabilisce anche le modalità di funzionamento, un Comitato di Ricerca e Analisi composto da un minimo di tre ad un massimo variabile di componenti scelti tra persone di riconosciuto prestigio e professionalità nell'ambito delle finalità perseguite dalla Fondazione.

Il Comitato di Ricerca e Analisi verifica e monitora l'attività della Fondazione sulla base degli indirizzi e delle indicazioni approvate dal Comitato dei Garanti e dal Consiglio di Gestione, potendo condurre analisi, ricerche e studi, nonché attività di formazione, in ordine agli aspetti più rilevanti dell'attività della Fondazione.

Il Comitato di Ricerca e Analisi nomina nel proprio ambito un Presidente ed un Vice Presidente. Dette cariche non possono essere assunte da soggetti che siano componenti di altri organi della Fondazione. Il Comitato di Ricerca e Analisi è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso contenente l'Ordine del Giorno spedito almeno dieci giorni prima delle riunioni. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente della riunione provvede di volta in volta a nominare un Segretario per la verbalizzazione delle sedute.

Articolo 24

Riunioni in audio e video conferenza

Le riunioni del Comitato dei Garanti e del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni:

- a) eccetto che per riunioni totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i membri potranno effettuare il proprio intervento;
- b) sia consentito:
 - al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, o per singolo interpello, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante (segretario o notaio) (agorà virtuale), indipendentemente dal luogo fisico ove sia avvenuta la formale convocazione.

Articolo 25

Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Spetta al Comitato dei Garanti stabilire la natura collegiale o monocratica dell'Organo. I componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore, l'Organo di controllo esercita altresì la funzione di revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 26

Scritture contabili e bilancio sociale

La Fondazione predispone, assieme alle linee programmatiche un budget economico-finanziario ed un bilancio consuntivo predisposto ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, la Fondazione adotta il bilancio sociale nelle forme previste dal Codice del Terzo settore medesimo.

Articolo 27

Libri sociali

La Fondazione tiene i seguenti libri sociali:

1. il libro dei membri del Comitato dei Garanti, tenuto a cura del Consiglio di Gestione;
 - a. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato dei Garanti, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Gestione;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Gestione, tenuto a cura del Consiglio di Gestione medesimo;
 - c. il libro dell'Organo di controllo, tenuto a cura dell'Organo di controllo medesimo;
 - d. il registro dei volontari, di cui all'art. 17, comma 1 del Codice del Terzo settore.
2. I componenti il Comitato dei Garanti e degli altri organi sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali, a loro spese, mediante richiesta scritta rivolta al Presidente.

CAPO IV

Lavoro e volontariato nella Fondazione

Articolo 28

Lavoro

1. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore a proposito del trattamento normativo e economico dei lavoratori direttamente dipendenti.
2. Nel bilancio sociale o, in sua assenza, nella relazione al bilancio di esercizio si attesta il rispetto

della previsione di cui al comma 1.

Articolo 29

Volontariato

1. La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.
2. Nel caso in cui i volontari svolgano la loro attività in modo non occasionale, la Fondazione è tenuta a registrarli in un apposito registro.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di gestione. È ammissibile il rimborso autocertificato di cui all'art. 17, c. 4 del Codice del Terzo settore, nei casi stabiliti dal Consiglio di Gestione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

CAPO V

Scioglimento della Fondazione

Articolo 30

Scioglimento

1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Comitato dei Garanti, che nomina altresì il liquidatore, ad altri Enti del Terzo settore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.
3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 31

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni delle norme di legge vigenti in materia e, in quanto applicabili, del Codice del terzo settore.

Articolo 32

Qualifica di ETS e denominazione – clausola transitoria

L'acquisizione della qualifica di ETS è subordinata all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 53 del Codice del Terzo settore.

L'utilizzo della denominazione di “ente filantropico”, di “ente del Terzo settore” o “ETS” è subordinato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 53 del Codice del Terzo settore.



Via don Luigi Sturzo, 8,
33170 Pordenone
C.F. 91092580934

Contatti
T 0434 1700251
segreteria@fondazionewf.pordenone.it
www.fondazionewf.pordenone.it